

Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi-Element ICP - Standard Solution XVI 21 elementi in 2% acido nitrico diluito

codice articolo: **2645**
Versione: **3.0 it**
Sostituisce la versione del: 05.08.2021
Versione: (2)

data di compilazione: 11.10.2016
Revisione: 10.10.2022

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Identificazione della sostanza **Multi-Element ICP - Standard Solution XVI 21 elementi in 2% acido nitrico diluito**

Codice articolo 2645

Numero di registrazione (REACH) non pertinente (miscela)

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati: Sostanza chimica da laboratorio
Uso di laboratorio e di analisi

Usi sconsigliati: Non utilizzare per prodotti destinati a venire a diretto contatto con i generi alimentari. Non utilizzare per scopi privati (nuclei familiari).

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Germania

Telefono:+49 (0) 721 - 56 06 0
Fax: +49 (0) 721 - 56 06 149
e-mail: sicherheit@carlroth.de
Sito internet: www.carlroth.de

Persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza: :Department Health, Safety and Environment

e-mail (persona competente): **sicherheit@carlroth.de**

1.4 Numero telefonico di emergenza

| Nome | Via | Codice postale/città | Telefono | Sito internet |
|--|--------------------------|----------------------|------------|---------------|
| Centro Nazionale di Informazione Tossicologica | Via Salvatore Maugeri 10 | 27100 Pavia | 0382 24444 | |

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

| Sezione | Classe di pericolo | Categoria | Classe categoria di pericolo | Indicazione di pericolo |
|---------|--|-----------|------------------------------|-------------------------|
| 2.16 | Sostanza o miscela corrosiva per i metalli | 1 | Met. Corr. 1 | H290 |
| 3.2 | Corrosione/irritazione cutanea | 2 | Skin Irrit. 2 | H315 |
| 3.3 | Lesioni oculari gravi/irritazione oculare | 2 | Eye Irrit. 2 | H319 |
| 3.4S | Sensibilizzazione cutanea | 1 | Skin Sens. 1 | H317 |

Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi-Element ICP - Standard Solution XVI 21 elementi in 2% acido nitrico diluito

codice articolo: 2645

| Sezione | Classe di pericolo | Categoria | Classe categoria di pericolo | Indicazione di pericolo |
|---------|--------------------|-----------|------------------------------|-------------------------|
| 3.6 | Cancerogenicità | 1B | Carc. 1B | H350i |

Per il testo completo: cfr. SEZIONE 16

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Avvertenza

Pericolo

Pittogrammi

GHS05, GHS07,
GHS08



Indicazioni di pericolo

H290 Può essere corrosivo per i metalli
H315 Provoca irritazione cutanea
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea
H319 Provoca grave irritazione oculare
H350i Può provocare il cancro se inalato

Consigli di prudenza

Consigli di prudenza - prevenzione

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso

Uso riservato agli utilizzatori professionali

Componenti pericolosi per l'etichettatura: Dinitrato di nichel, Dinitrato di cobalto

Etichettatura di imballaggi che non contengono una quantità superiore a 125 ml

Avvertenza: **Pericolo**

Simbolo/i



H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H350i Può provocare il cancro se inalato.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
contiene: Dinitrato di nichel, Dinitrato di cobalto

2.3 Altri pericoli

Risultati della valutazione PBT e vPvB

Questa miscela non contiene sostanze valutate PBT o vPvB.

Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi-Element ICP - Standard Solution XVI 21 elementi in 2% acido nitrico diluito

codice articolo: 2645

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

non pertinente (miscela)

3.2 Miscela

Descrizione della miscela

| Denominazione della sostanza | Identificatore | % In peso | Classificazione secondo GHS | Pittogrammi | Note |
|-------------------------------|---|-----------|---|-------------|---|
| Acido nitrico ...% [C ≤ 70 %] | Nr CAS 7697-37-2 Nr CE 231-714-2 Nr indice 007-030-00-3 Nr. di registrazione REACH 01-2119487297-23-xxxx | 2 | Ox. Liq. 3 / H272 Met. Corr. 1 / H290 Acute Tox. 3 / H331 Skin Corr. 1A / H314 Eye Dam. 1 / H318 EUH071 | | B(a) GHS-HC IOELV |
| dinitrato di cobalto | Nr CAS 10141-05-6 Nr CE 233-402-1 Nr indice 027-009-00-2 | < 0,1 | Resp. Sens. 1 / H334 Skin Sens. 1 / H317 Muta. 2 / H341 Carc. 1B / H350i Repr. 1B / H360F Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410 | | 1(a) GHS-HC |
| dinitrato di nichel | Nr CAS 13138-45-9 Nr CE 236-068-5 Nr indice 028-012-00-1 | < 0,1 | Ox. Sol. 2 / H272 Acute Tox. 4 / H302 Acute Tox. 4 / H332 Skin Irrit. 2 / H315 Eye Dam. 1 / H318 Resp. Sens. 1 / H334 Skin Sens. 1 / H317 Muta. 2 / H341 Carc. 1A / H350i Repr. 1B / H360D STOT RE 1 / H372 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410 | | GHS-HC |
| Piombo(II) nitrato | Nr CAS 10099-74-8 Nr CE 233-245-9 Nr indice 082-001-00-6 | < 0,1 | Acute Tox. 4 / H302 Acute Tox. 4 / H332 Repr. 1A / H360Df STOT RE 1 / H372 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410 | | 1(a) A(a) GHS-HC IARC: 2A IOELV |

Note

1(a): Le concentrazioni indicate sono espresse in percentuale in peso dell'elemento metallico calcolata in rapporto al peso totale della miscela

A(a): Il nome della sostanza è una descrizione generale. Il nome esatto deve figurare sull'etichetta

B(a): La classificazione si riferisce a una soluzione acquosa

GHS-HC: Classificazione armonizzata (la classificazione della sostanza corrisponde alla voce nella lista secondo 1272/2008/CE, Allegato VI)

IARC: IARC gruppo 2A: l'agente (o miscela) è probabilmente cancerogeno per l'uomo (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro)

IOELV: Sostanza con un valore limite indicativo comunitario dell'esposizione professionale

Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi-Element ICP - Standard Solution XVI 21 elementi in 2% acido nitrico diluito

codice articolo: 2645

| Denominazione della sostanza | Identificatore | Limiti di conc. specifici | Fattori M | STA | Via di esposizione |
|----------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|
| Acido nitrico ...% [C ≤ 70 %] | Nr CAS 7697-37-2 Nr CE 231-714-2 Nr indice 007-030-00-3 | Ox. Liq. 3; H272: C ≥ 65 % Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 20 % Skin Corr. 1B; H314: 5 % ≤ C < 20 % | - | 2,65 mg/l/4h | inalazione: vapore |
| dinitrato di cobalto | Nr CAS 10141-05-6 Nr CE 233-402-1 Nr indice 027-009-00-2 | Carc. 1B; H350i: C ≥ 0,01 % | fattore M (acuto) = 10 fattore M (cronica) = 10 | - | |
| dinitrato di nichel | Nr CAS 13138-45-9 Nr CE 236-068-5 Nr indice 028-012-00-1 | Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 20 % Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,01 % STOT RE 1; H372: C ≥ 1 % STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 % | fattore M (acuto) = 1 fattore M (cronica) = 1 | 1.620 mg/kg 1,5 mg/l/4h | orale inalazione: polvere/aerosol |
| Piombo(II) nitrato | Nr CAS 10099-74-8 Nr CE 233-245-9 Nr indice 082-001-00-6 | Repr. 1A; H360D: C ≥ 0,3 % Repr. 2; H361f: C ≥ 2,5 % STOT RE 2; H373: C ≥ 0,5 % | fattore M (acuto) = 10 | 500 mg/kg 1,5 mg/l/4h | orale inalazione: polvere/aerosol |

Per il testo completo: cfr. SEZIONE 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso



Note generali

Togliere gli indumenti contaminati.

Se inalata

Aerare. In caso di dubbio o se i sintomi persistono, avisare il medico.

A contatto con la pelle

Sciacquare la pelle/fare una doccia. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con molta acqua. In caso di reazioni cutanee, consultare un medico. In caso d'irritazione cutanea consultare un dermatologo.

A contatto con gli occhi

Lavare con acqua corrente per 10 minuti tenendo le palpebre aperte. In caso di irritazione oculare consultare l'oculista.

Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi-Element ICP - Standard Solution XVI 21 elementi in 2% acido nitrico diluito

codice articolo: 2645

Se ingerita

In caso d' incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Irritazione, Reazioni allergiche

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

nulla

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione



Mezzi di estinzione idonei

coordinare misure antincendio nelle zone circostanti
acqua nebulizzata, schiuma alcool-resistente, polvere estinguente secca, polvere BC, biossido di carbonio (CO₂)

Mezzi di estinzione non idonei

getto d'acqua

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Non combustibile.

Prodotti di combustione pericolosi

In caso di incendio possono svilupparsi: Ossidi di azoto (NOx)

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi. Utilizzare i mezzi estinguenti con le precauzioni abituali a distanza ragionevole. Indossare l'autorespiratore.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza



Per chi non interviene direttamente

Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Non respirare i vapori/aerosoli.

6.2 Precauzioni ambientali

Tenere lontano da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee. Il prodotto è un acido. Prima di scaricarlo nell'impianto di depurazione, di regola è necessaria una neutralizzazione.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccomandazioni sulle modalità di contenimento di una fuoriuscita

Copertura degli scarichi.

Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi-Element ICP - Standard Solution XVI 21 elementi in 2% acido nitrico diluito

codice articolo: 2645

Raccomandazioni sulle modalità di bonifica di una fuoriuscita

Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale).

Altre informazioni relative alle fuoriuscite e ai rilasci

Riporre in appositi contenitori per smaltimento. Ventilare l'area colpita.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Prodotti di combustione pericolosi: cfr. sezione 5. Dispositivi di protezione personali: cfr. sezione 8. Materiali incompatibili: cfr. sezione 10. Considerazioni sullo smaltimento: cfr. sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Usare estrattore (laboratorio). Evitare l'esposizione. Evitare di: Formazione di aerosol o di nebbia.

Raccomandazioni generiche sull'igiene professionale

Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Tenere il recipiente ben chiuso.

Sostanze o miscele incompatibili

Rispettare il deposito compatibile delle sostanze chimiche.

Altre informazioni da tenere in considerazione:

Progettazione specifica dei locali o dei contenitori di stoccaggio

Temperatura di conservazione raccomandata: 15 - 25 °C

7.3 Usi finali specifici

Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Valori limite nazionali

Valori di esposizione professionale (limiti d'esposizione sul luogo di lavoro)

| Paese | Nome dell'agente chimico | Nr CAS | Identificatore | 8 ore [ppm] | 8 ore [mg/m ³] | Breve termine [ppm] | Breve termine [mg/m ³] | VM [ppm] | VM [mg/m ³] | Notazione | Fonte |
|-------|--------------------------|------------|----------------|-------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------|----------|-------------------------|------------------|-------------|
| EU | composti del piombo | | IOELV | | 0,15 | | | | | | 2022/431/UE |
| EU | composti del nichel | 13138-45-9 | IOELV | | 0,05 | | | | | i, cmr_N icomp 2 | 2022/431/UE |
| EU | composti del nichel | 13138-45-9 | IOELV | | 0,01 | | | | | r, cmr_N icomp | 2022/431/UE |

Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi-Element ICP - Standard Solution XVI 21 elementi in 2% acido nitrico diluito

codice articolo: 2645

| Pae se | Nome dell'agen- te chimico | Nr CAS | Identi- ficato- re | 8 ore [pp m] | 8 ore [mg/ m ³] | Bre- ve ter- mine [pp m] | Bre- ve ter- mine [mg/ m ³] | VM [pp m] | VM [mg/ m ³] | Nota- zione | Fonte |
|--------|----------------------------|-----------|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|-------------|----------------------------------|
| EU | acido nitrico | 7697-37-2 | IOELV | | | 1 | 2,6 | | | | 2006/15/ CE |
| IT | composti del piom- bo | | VLEP | | 0,15 | | | | | | G.U. n. 218 - Al- legato XXXVIII |
| IT | acido nitrico | 7697-37-2 | VLEP | | | 1 | 2,6 | | | | G.U. n. 218 - Al- legato XXXVIII |

Notazione

8 ore Media ponderata nel tempo (limite di esposizione di lunga durata): misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata (salvo indicazione contraria)

breve termi- Limite per breve tempo di esposizione (livello di esposizione a breve termine): valore limite al di là del quale non si ne dovrebbe verificare l'esposizione e che si riferisce ad un periodo di 15 minuti (salvo indicazione contraria)

cmr_NicompIl valore limite si applica a decorrere dal 18 gennaio 2025.

cmr_Ni- comp2 Il valore limite si applica a decorrere dal 18 gennaio 2025 Fino ad allora si applica un valore limite di 0,1 mg/m3.

i Frazione inalabile

r Frazione respirabile

VM Valore massimo al di là del quale non si dovrebbe verificare l'esposizione (ceiling value)

8.2 Controlli dell'esposizione

Misure di protezione individuale (dispositivi di protezione individuale)

Protezioni per occhi/volto



Utilizzare la visiera con protezione laterale.

Protezione della pelle



• protezione delle mani

Usare guanti adatti. Sono appropriati guanti di protezione per sostanze chimiche, come è stato testato secondo la norma EN 374. Per usi particolari, si raccomanda di controllare la resistenza alle sostanze chimiche dei guanti di protezione sopraccitati insieme al fornitore dei guanti stessi. I tempi sono valori approssimativi da misurazioni a 22 ° C e contatto permanente. Temperature aumentate dovute a sostanze riscaldate, calore corporeo ecc. E una riduzione dello spessore effettivo dello strato mediante stiramento possono portare ad una considerevole riduzione del tempo di penetrazione. In caso di dubbi, contattare il produttore. Con uno spessore dello strato di circa 1,5 volte più grande / più piccolo, il tempo di sfondamento corrispondente viene raddoppiato / dimezzato. I dati si applicano solo alla sostanza pura. Quando vengono trasferiti a miscele di sostanze, possono essere considerati solo come una guida.

• tipo di materiale

NBR (Caucciù di nitrile)

Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi-Element ICP - Standard Solution XVI 21 elementi in 2% acido nitrico diluito

codice articolo: 2645

- **spessore del materiale**

>0,11 mm


- **tempi di permeazione del materiale dei guanti**

>480 minuti (permeazione: livello 6)

- **misure supplementari per la protezione**

Stabilire un periodo di guarigione per la rigenerazione della pelle. Si consiglia una protezione preventiva dell'epidermide (creme protettive/pomate).

Protezione respiratoria



Protezione delle vie respiratorie necessaria a: Formazione di aerosol o di nebbia. Tipo: B-P2 (filtri combinati contro gas acidi e particelle, codice cromatico: grigio/bianco).

Controlli dell'esposizione ambientale

Tenere lontano da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

| | |
|--|------------------------------------|
| Stato fisico | liquido |
| Colore | incolore - chiaro |
| Odore | penetrante |
| Punto di fusione/punto di congelamento | 0 °C |
| Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione | 100 °C |
| Infiammabilità | non combustibile |
| Limite inferiore e superiore di esplosività | non determinato |
| Punto di infiammabilità | non determinato |
| Temperatura di autoaccensione | non determinato |
| Temperatura di decomposizione | irrilevante |
| (valore) pH | <2 (20 °C) |
| Viscosità cinematica | non determinato |
| <u>La/le solubilità</u> | |
| Solubilità in acqua | miscibile in qualsiasi proporzione |
| <u>Coefficiente di ripartizione</u> | |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico): | irrilevante (inorganico) |
| Tensione di vapore | 23 hPa a 20 °C |

Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi-Element ICP - Standard Solution XVI 21 elementi in 2% acido nitrico diluito

codice articolo: 2645

Densità e/o densità relativa

Densità

~ 1 g/cm³ a 20 °C

Densità di vapore relativa

non sono disponibili informazioni su questa proprietà

Caratteristiche delle particelle

irrilevante (liquido)

Altri parametri di sicurezza

Proprietà ossidanti

nulla

9.2 Altre informazioni

Informazioni relative alle classi di pericoli fisici:

Sostanze o miscele corrosive per i metalli

categoria 1: può essere corrosivo per i metalli

Altre caratteristiche di sicurezza:

Miscibilità

completamente miscibile con l'acqua

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività

Sostanza o miscela corrosiva per i metalli.

10.2 Stabilità chimica

Il materiale è stabile in ambiente normale e nelle condizioni di temperatura e di pressione previste durante lo stoccaggio e la manipolazione.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazione intensa con: Metalli alcalini, Ammoniaca, Metallo in terra alcalina, Alcali forti

10.4 Condizioni da evitare

Non sono note condizioni specifiche da evitare.

10.5 Materiali incompatibili

altro metalli

Rilascio di materie infiammabili con

Metalli (a causa dello sviluppo d'idrogeno in ambiente acido/alcalino)

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di combustione pericolosi: cfr. sezione 5.

Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi-Element ICP - Standard Solution XVI 21 elementi in 2% acido nitrico diluito

codice articolo: 2645

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Non esistono dati sperimentali per la miscela.

Procedura di classificazione

Il metodo di classificazione della miscela è basato sui suoi componenti (formula di additività).

Classificazione secondo GHS (1272/2008/CE, CLP)

Tossicità acuta

Non è classificato come acutamente tossico.

| Stima della tossicità acuta (STA) dei componenti della miscela | | | |
|--|------------|-----------------------------|--------------|
| Denominazione della sostanza | Nr CAS | Via di esposizione | STA |
| Acido nitrico ...% [C ≤ 70 %] | 7697-37-2 | inalazione: vapore | 2,65 mg/l/4h |
| dinitrato di nichel | 13138-45-9 | orale | 1.620 mg/kg |
| dinitrato di nichel | 13138-45-9 | inalazione: polvere/aerosol | 1,5 mg/l/4h |
| Piombo(II) nitrato | 10099-74-8 | orale | 500 mg/kg |
| Piombo(II) nitrato | 10099-74-8 | inalazione: polvere/aerosol | 1,5 mg/l/4h |

| Tossicità acuta dei componenti della miscela | | | | | |
|--|------------|--------------------|----------|---------------|--------|
| Denominazione della sostanza | Nr CAS | Via di esposizione | Endpoint | Valore | Specie |
| Acido nitrico ...% [C ≤ 70 %] | 7697-37-2 | inalazione: vapore | LC50 | >2,65 mg/l/4h | ratto |
| dinitrato di nichel | 13138-45-9 | orale | LD50 | 1.620 mg/kg | ratto |
| Piombo(II) nitrato | 10099-74-8 | orale | LD50 | >2.000 mg/kg | ratto |
| Piombo(II) nitrato | 10099-74-8 | dermica | LD50 | >2.000 mg/kg | ratto |

Corrosione/irritazione della pelle

Provoca irritazione cutanea.

Lesioni oculari gravi/irritazione oculare

Provoca grave irritazione oculare.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle

Può provocare una reazione allergica cutanea.

Mutagenicità sulle cellule germinali

Non è classificato come mutageno sulle cellule germinali.

Cancerogenicità

Può provocare il cancro se inalato.

Tossicità per la riproduzione

Non è classificato come tossico per la riproduzione.

Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi-Element ICP - Standard Solution XVI 21 elementi in 2% acido nitrico diluito

codice articolo: 2645

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

Non è classificato come tossico specifica per organi bersaglio (esposizione singola).

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta

Non è classificato come tossico specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta).

Pericolo in caso di aspirazione

Non è classificato come pericoloso in caso di aspirazione.

Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche

• In caso di ingestione

diarrea, vomito, nausea, disturbi gastrointestinali

• In caso di contatto con gli occhi

Provoca grave irritazione oculare

• In caso di inalazione

I dati non sono disponibili.

• In caso di contatto con la pelle

provoca irritazione cutanea, Può provocare una reazione allergica, prurito, arrossamento localizzato

• Altre informazioni

nulla

11.2 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessuno dei componenti è elencato.

11.3 Informazioni su altri pericoli

Non ci sono informazioni supplementari.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Non classificato come pericoloso per l'ambiente acquatico.

| Tossicità acquatica (acuta) dei componenti della miscela | | | | | |
|--|------------|----------|-----------|--------|---------------------|
| Denominazione della sostanza | Nr CAS | Endpoint | Valore | Specie | Tempo d'esposizione |
| Piombo(II) nitrato | 10099-74-8 | LC50 | 107 µg/l | pesce | 96 h |
| Piombo(II) nitrato | 10099-74-8 | ErC50 | 35,9 µg/l | alga | 48 h |

Biodegradazione

Metodi sulla determinazione della biodegradabilità non sono applicabili a sostanze inorganiche.

12.2 Processo di degradabilità

I dati non sono disponibili.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

I dati non sono disponibili.

Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi-Element ICP - Standard Solution XVI 21 elementi in 2% acido nitrico diluito

codice articolo: 2645

12.4 Mobilità nel suolo

I dati non sono disponibili.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

I dati non sono disponibili.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessuno dei componenti è elencato.

12.7 Altri effetti avversi

I dati non sono disponibili.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti



Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.

Smaltimento attraverso le acque reflue - informazioni pertinenti

Non gettare i residui nelle fognature.

Trattamento dei rifiuti di contenitori/imballaggi

Si tratta di un rifiuto pericoloso; possono essere utilizzati soltanto gli imballaggi approvati (ad esempio secondo ADR).

13.2 Disposizioni pertinenti riguardanti i rifiuti

La determinazione dei codici/delle denominazioni dei rifiuti deve secondo l'ordinanza relativa al catalogo dei rifiuti deve essere effettuata in maniera specifica a seconda dei settori e dei processi.

Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

HP 4 irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari

13.3 Osservazioni

I rifiuti devono essere separati in base alle categorie che possono essere trattate separatamente dagli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti. Fare riferimento alle prescrizioni nazionali o regionali pertinenti.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU o numero ID

| | |
|-------------|----------|
| ADR/RID/ADN | ONU 3264 |
| IMDG-Code | ONU 3264 |
| ICAO-TI | ONU 3264 |

14.2 Nome di spedizione dell'ONU

| | |
|-------------|---|
| ADR/RID/ADN | LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S. |
| IMDG-Code | CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. |
| ICAO-TI | Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. |


Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi-Element ICP - Standard Solution XVI 21 elementi in 2% acido nitrico diluito

codice articolo: 2645

| Nome tecnico (componenti pericolosi) | Acido nitrico ...% [C ≤ 70 %] |
|--|---|
| 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto | |
| ADR/RID/ADN | 8 |
| IMDG-Code | 8 |
| ICAO-TI | 8 |
| 14.4 Gruppo di imballaggio | |
| ADR/RID/ADN | III |
| IMDG-Code | III |
| ICAO-TI | III |
| 14.5 Pericoli per l'ambiente | non pericoloso per l'ambiente secondo i regolamenti concernenti le merci pericolose |
| 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori | |
| Disposizioni concernenti le materie pericolose (ADR) alle quali bisogna attenersi all'interno dell'azienda. | |
| 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO | |
| Non si intende effettuare il trasporto di rinfuse. | |
| 14.8 Informazioni per ciascuno dei regolamenti tipo dell'ONU | |
| Trasporto su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (ADR/RID/ADN) - Informazioni supplementari | |
| Designazione ufficiale | LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S. |
| Particolari nel documento di trasporto | UN3264, LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S., (contiene: Acido nitrico ...% [C ≤ 70 %]), 8, III, (E) |
| Codice di classificazione | C1 |
| Etichetta/e di pericolo | 8 |
|  | |
| Disposizioni speciali (DS) | 274 |
| Quantità esenti (EQ) | E1 |
| Quantità limitate (LQ) | 5 L |
| Categoria di trasporto (CT) | 3 |
| Codice di restrizione in galleria (CTG) | E |
| Numero di identificazione del pericolo | 80 |

Scheda dati di sicurezza


nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)




Multi-Element ICP - Standard Solution XVI 21 elementi in 2% acido nitrico diluito

codice articolo: 2645

Codice marittimo internazionale delle merci pericolose (IMDG) - Informazioni supplementari

| | |
|---|--|
| Designazione ufficiale | CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. |
| Dicitura nella dichiarazione dello speditore (shipper's declaration) | UN3264, CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S., (contains: Nitric acid ...% [C ≤ 70 %]), 8, III |
| Inquinante marino | - |
| Etichetta/e di pericolo | 8 |
|  | |
| Disposizioni speciali (DS) | 223, 274 |
| Quantità esenti (EQ) | E1 |
| Quantità limitate (LQ) | 5 L |
| EmS | F-A, S-B |
| Categoria di stivaggio (stowage category) | A |
| Gruppo di segregazione | 1 - Acidi |

Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (ICAO-IATA/DGR) - Informazioni supplementari

| | |
|---|--|
| Designazione ufficiale | Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. |
| Dicitura nella dichiarazione dello speditore (shipper's declaration) | UN3264, Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s., (contains: Nitric acid ...% [C ≤ 70 %]), 8, III |
| Etichetta/e di pericolo | 8 |
|  | |
| Disposizioni speciali (DS) | A3 |
| Quantità esenti (EQ) | E1 |
| Quantità limitate (LQ) | 1 L |

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Relative disposizioni della Unione Europea (UE)

Restrizioni in base a REACH, Allegato XVII

| Sostanze pericolose con restrizioni (REACH, Allegato XVII) | | | | |
|--|--|--------|-------------|----|
| Denominazione della sostanza | Nome secondo l'inventario | Nr CAS | Restrizione | N. |
| 21 elementi in 2% acido nitrico diluito | questo prodotto risponde ai criteri di classificazione in conformità del Regolamento n. 1272/2008/CE | | R3 | 3 |
| Piombo(II) nitrato | tossico per la riproduzione | | R28-30 | 30 |

Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi-Element ICP - Standard Solution XVI 21 elementi in 2% acido nitrico diluito

codice articolo: 2645

| Sostanze pericolose con restrizioni (REACH, Allegato XVII) | | | | |
|--|--|--------|---------------|----|
| Denominazione della sostanza | Nome secondo l'inventario | Nr CAS | Restrizione | N. |
| Piombo(II) nitrato | sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente | | R75 | 75 |
| Piombo(II) nitrato | composti del piombo | | R63 | 63 |
| Piombo(II) nitrato | composti del piombo | | R72 R72_Pb | 72 |
| dinitrato di cobalto | cancerogeno | | R28-30 | 28 |
| dinitrato di cobalto | tossico per la riproduzione | | R28-30 | 30 |
| dinitrato di nichel | cancerogeno | | R28-30 | 28 |
| dinitrato di nichel | tossico per la riproduzione | | R28-30 | 30 |
| dinitrato di nichel | composti del nichel | | R27 | 27 |
| Acido nitrico ...% [C ≤ 70 %] | sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente | | R75 | 75 |

Legenda

- R27 1. Non è consentito l'uso:
- in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso di cessione di nickel da tali oggetti metallici sia inferiore a 0,2 µg/cm² per settimana (limite di migrazione);
 - in articoli destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle, quali:
 - orecchini,
 - collane, bracciali e catenelle, cavigliere, anelli,
 - casse di orologi da polso, cinturini per orologi e chiusure di orologi,
 - bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti,se il tasso di cessione di nickel dalle parti di questi articoli che vengono a contatto diretto e prolungato con la pelle è superiore a 0,5 µg/cm²/settimana;
 - negli articoli di cui alla lettera b) se hanno un rivestimento senza nickel, a meno che tale rivestimento sia sufficiente a garantire che il tasso di cessione di nickel dalle parti di tali articoli che sono a contatto diretto e prolungato con la pelle non superi 0,5 µg/cm²/settimana per un periodo di almeno due anni di uso normale dell'articolo.
2. Gli articoli che sono oggetto del paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato se non sono conformi alle prescrizioni di tale paragrafo.
3. Le norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) sono utilizzate come metodi di prova per dimostrare la conformità degli articoli ai paragrafi 1 e 2.
- R28-30 1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso:
- come sostanze,
 - come componenti di altre sostanze, o
 - nelle miscele,
- per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:
- al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o
 - al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell'allegato I, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
- Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura:
- «Uso ristretto agli utilizzatori professionali».
2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:
- ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva 2001/82/CE e nella direttiva 2001/83/CE;
 - ai prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE;
 - ai seguenti combustibili e prodotti derivati da olii minerali:
 - ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE,
 - agli articoli derivati dagli olii minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi,
 - ai combustibili venduti in sistemi chiusi (ad esempio: bombole di gas liquido);
 - ai colori per artisti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008;
 - alle sostanze elencate nell'appendice 11, colonna 1, per le applicazioni o gli usi elencati nell'appendice 11, colonna 2. Qualora nella colonna 2 dell'appendice 11 è specificata una data, la deroga si applica fino a tale data;
 - ai dispositivi di cui al regolamento (UE) 2017/745.

Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi-Element ICP - Standard Solution XVI 21 elementi in 2% acido nitrico diluito

codice articolo: 2645

Legenda

- R3
1. Non sono ammesse:
 - in oggetti di decorazione destinati a produrre effetti luminosi o di colore ottenuti in fasi differenti, ad esempio lampade ornamentali e posacenere,
 - in articoli per scherzi,
 - in giochi per uno o più partecipanti o in qualsiasi oggetto destinato ad essere utilizzato a questo scopo, anche con aspetti decorativi.
 2. Gli articoli non conformi al paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato.
 3. Non possono essere immesse sul mercato se contengono un colorante, salvo per ragioni di carattere fiscale, o un profumo, o entrambi, se:
 - possono essere utilizzate come combustibile in lampade ad olio ornamentali vendute al pubblico, e
 - presentano un pericolo in caso di aspirazione e sono etichettate con l'indicazione di pericolo H304.
 4. Le lampade ad olio ornamentali destinate alla vendita al pubblico possono essere immesse sul mercato solo se sono conformi alla norma europea sulle lampade ad olio ornamentali (EN 14059) adottata dal comitato europeo di normazione (CEN).
 5. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni dell'Unione relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, i fornitori si assicurano, prima dell'immissione sul mercato, che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) le lampade ad olio etichettate con l'indicazione di pericolo H304 e destinate alla vendita al pubblico recano in modo visibile, leggibile e indelebile la seguente dicitura: «Tenere le lampade riempite con questo liquido fuori della portata dei bambini»; e, dal 1o dicembre 2010, «Ingerire un sorso d'olio – o succhiare lo stoppino di una lampada – può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita»;
 - b) i liquidi accendigrill etichettati con l'indicazione di pericolo H304 e destinati alla vendita al pubblico recano dal 1o dicembre 2010 in modo leggibile ed indelebile la seguente dicitura: «L'ingestione di un sorso di liquido accenditore può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita»;
 - c) gli oli per lampade e i liquidi accendigrill etichettati con l'indicazione di pericolo H304 e destinati alla vendita al pubblico sono imballati in contenitori opachi neri di capacità pari o inferiore a 1 litro dal 1o dicembre 2010.

Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi-Element ICP - Standard Solution XVI 21 elementi in 2% acido nitrico diluito

codice articolo: 2645

Legenda

- R63
- Da non immettere sul mercato o usare in singole parti di articoli di gioielleria se la concentrazione di piombo (espressa in metallo) in tale parte è uguale o superiore a 0,05 % in peso.
 - Ai fini del paragrafo 1:
 - «articoli di gioielleria» comprende gli articoli di gioielleria e di bigiotteria e gli accessori per capelli, inclusi:
 - braccialetti, collane e anelli;
 - articoli di gioielleria per piercing;
 - orologi da polso e bracciali da uomo;
 - spille e gemelli per polsini;
 - «singole parti» comprende i materiali che costituiscono l'articolo di gioielleria, nonché le singole componenti degli articoli di gioielleria.
 - Il paragrafo 1 si applica anche alle singole parti immesse sul mercato o utilizzate per la fabbricazione di articoli di gioielleria.
 - A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:
 - al vetro cristallo quale definito all'allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/CEE del Consiglio (14);
 - alle componenti interne di orologi, inaccessibili ai consumatori;
 - alle pietre preziose e semipreziose non sintetiche o ricostituite [voce NC 7103, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87], eccetto quelle trattate con piombo o suoi composti o miscele contenenti tali sostanze;
 - agli smalti, definiti come miscele vetrificabili risultanti dalla fusione, vetrificazione o sinterizzazione di minerali fusi ad una temperatura di almeno 500 °C.
 - A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica agli articoli di gioielleria immessi sul mercato per la prima volta prima del 9 ottobre 2013 e agli articoli di gioielleria fabbricati prima del 10 dicembre 1961.
 - La Commissione riesamina, entro il 9 ottobre 2017, i paragrafi da 1 a 5 della presente voce alla luce di nuove informazioni scientifiche, tra cui la disponibilità di alternative e la migrazione del piombo dagli articoli di cui al paragrafo 1 e, se del caso, modifica la presente voce di conseguenza.
 - Da non immettere sul mercato o usare negli articoli forniti al pubblico se in tali articoli, o in loro parti accessibili, la concentrazione di piombo (espressa in metallo) è uguale o superiore allo 0,05 % in peso e, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, tali articoli o loro parti accessibili possano essere messi in bocca dai bambini. Tale limite non si applica nei casi in cui si possa dimostrare che il tasso di cessione del piombo da un siffatto articolo o da una parte accessibile di un articolo (rivestito o no) non supera 0,05 µg/cm² all'ora (equivalente a 0,05 µg/g/h) e, per gli articoli rivestiti, che il rivestimento è sufficiente a garantire che detto tasso di cessione non è superato per un periodo di almeno due anni in condizioni d'uso dell'articolo normali o ragionevolmente prevedibili. Ai fini del presente paragrafo si ritiene che un articolo o una parte accessibile di un articolo possano essere messi in bocca dai bambini se hanno una dimensione inferiore ai 5 cm o se presentano una parte staccabile o sporgente di tale dimensione.
 - A titolo di deroga, il paragrafo 7 non si applica:
 - agli articoli di gioielleria di cui al paragrafo 1;
 - al vetro cristallo quale definito all'allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/CEE;
 - alle pietre preziose e semipreziose non sintetiche o ricostituite [codice NC 7103 istituito dal regolamento (CEE) n. 2658/87], eccetto quelle trattate con piombo o suoi composti o con miscele contenenti tali sostanze;
 - agli smalti, definiti come miscele vetrificabili risultanti dalla fusione, dalla vetrificazione o dalla sinterizzazione di minerali fusi ad una temperatura di almeno 500 °C;
 - alle chiavi e alle serrature, compresi i lucchetti;
 - agli strumenti musicali;
 - agli articoli e alle parti di articoli contenenti leghe di ottone, se la concentrazione di piombo (espressa in metallo) nella lega di ottone non supera lo 0,5 % in peso;
 - alle punte per strumenti di scrittura;
 - articoli religiosi;
 - alle pile portatili zinco-carbone e alle pile a bottone;
 - agli articoli rientranti nel campo di applicazione:
 - della direttiva 94/62/CE;
 - del regolamento (CE) n. 1935/2004;
 - della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
 - della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
 - Entro il 1^o luglio 2019 la Commissione riesamina il paragrafo 7 e il paragrafo 8, lettere e), f), i) e j), della presente voce alla luce di nuove informazioni scientifiche, tra cui la disponibilità di alternative e la migrazione del piombo dagli articoli di cui al paragrafo 7, comprese le prescrizioni relative all'integrità del rivestimento e, se del caso, modifica la presente voce di conseguenza.
 - A titolo di deroga, il paragrafo 7 non si applica agli articoli immessi sul mercato per la prima volta anteriormente al 1^o giugno 2016.
 - Dopo il 15 febbraio 2023, all'interno di zone umide o a non oltre 100 metri da esse è vietato svolgere le seguenti attività:
 - sparare munizioni contenenti una concentrazione di piombo (espressa in metallo) uguale o superiore all'1 % in peso;
 - portare con sé munizioni di tale tipo quando si svolge attività di tiro in zone umide, ci si sta recando a svolgere attività di tiro in zone umide o si rientra dopo aver svolto tale attività.Ai fini del primo comma:
 - «a non oltre 100 metri» significa entro 100 metri da qualsiasi limite esterno di una zona umida;
 - svolgere «attività di tiro in una zona umida» significa sparare all'interno di una zona umida o a non oltre 100 metri da essa;
 - una persona colta nell'atto di portare con sé munizioni all'interno di una zona umida o a non oltre 100 metri da essa quando svolge attività di tiro, si sta recando a svolgere attività di tiro o rientra dopo aver svolto tale attività è considerata svolgere attività di tiro in una zona umida, a meno che non sia in grado di dimostrare che si tratta di un'altra attività di tiro.La restrizione di cui al primo comma non si applica in uno Stato membro se tale Stato membro comunica alla Commissione, conformemente al paragrafo 12, che intende avvalersi della facoltà concessa da tale paragrafo.
 - Se almeno il 20 % del suo territorio complessivo, ad esclusione delle sue acque territoriali, è costituito da zone umide, al posto della restrizione di cui al paragrafo 11, primo comma, uno Stato membro può vietare le seguenti attività su tutto il suo territorio a partire dal 15 febbraio 2024:
 - immettere sul mercato munizioni contenenti una concentrazione di piombo (espressa in metallo) uguale o superiore all'1 % in peso;

Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi-Element ICP - Standard Solution XVI 21 elementi in 2% acido nitrico diluito

codice articolo: 2645

Legenda

- b) sparare munizioni di tale tipo;
c) portare con sé munizioni di tale tipo quando si svolge attività di tiro, ci si sta recando a svolgere attività di tiro o si rientra dopo aver svolto tale attività.
Uno Stato membro che intenda avvalersi della facoltà di cui al primo comma comunica tale intenzione alla Commissione entro il 15 agosto 2021. Lo Stato membro trasmette senza indugio alla Commissione il testo delle misure nazionali da esso adottate, in ogni caso entro il 15 agosto 2023. Ugualmente senza indugio, la Commissione rende pubblicamente disponibili le comunicazioni di intenti e i testi delle misure nazionali che ha ricevuto da tale Stato.
13. Ai fini dei paragrafi 11 e 12, valgono le seguenti definizioni:
a) «zone umide», superfici di paludi, pantani e torbiere o distese d'acqua naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui l'acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità non supera i sei metri durante la bassa marea;
b) «munizioni», pallini utilizzati in una singola carica o cartuccia di fucile da caccia, o per i quali sia previsto tale utilizzo;
c) «fucile da caccia», un'arma a canna liscia non ad aria compressa;
d) «svolgere attività di tiro», sparare colpi con un fucile da caccia;
e) «portare con sé», avere indosso o appresso oppure trasportare con altri mezzi;
f) per stabilire se una persona trovata con munizioni porta con sé tali munizioni «nell'ambito dello svolgimento di attività di tiro»:
i) occorre tenere conto di tutte le circostanze del caso;
ii) la persona che viene trovata con le munizioni non deve necessariamente essere la stessa persona che svolge l'attività di tiro.
14. Gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali in materia di tutela dell'ambiente o della salute umana in vigore al 15 febbraio 2021 e limitare il piombo nelle munizioni più severamente di quanto previsto al paragrafo 11.
Lo Stato membro trasmette senza indugio alla Commissione il testo di tali disposizioni nazionali. Ugualmente senza indugio, la Commissione rende pubblicamente disponibili i testi delle disposizioni nazionali che ha ricevuto.
- R72
R72_Pb
1. Non possono essere immesse sul mercato dopo il 1o novembre 2020 allorché sono presenti in uno qualsiasi dei seguenti articoli:
a) capi d'abbigliamento o relativi accessori;
b) articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, vengono a contatto con la pelle in misura simile a quella dei capi d'abbigliamento;
c) calzature,
se i capi d'abbigliamento, i relativi accessori, gli articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento o le calzature sono destinati all'uso da parte dei consumatori e la sostanza è presente in una concentrazione, misurata in materiali omogenei, pari o superiore a quella specificata per quella sostanza nell'appendice 12.
2. A titolo di deroga, per quanto riguarda l'immissione sul mercato di formaldeide [numero CAS 50-00-0] presente in giubbotti, giacconi o materiale da imbottitura, la pertinente concentrazione ai fini del paragrafo 1 è pari a 300 mg/kg nel corso del periodo compreso tra il 1o novembre 2020 e il 1o novembre 2023. La concentrazione specificata nell'appendice 12 si applica successivamente.
3. Il paragrafo 1 non si applica a:
a) capi d'abbigliamento, relativi accessori o calzature, oppure parti di capi d'abbigliamento, relativi accessori o calzature, esclusivamente di cuoio, di pellicce o di pelli naturali;
b) dispositivi di fissaggio non tessili e accessori decorativi non tessili;
c) indumenti di seconda mano, relativi accessori, articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento o calzature;
d) moquette e rivestimenti del suolo di materie tessili per uso interno, tappeti e corsie.
4. Il paragrafo 1 non si applica ai capi d'abbigliamento, ai relativi accessori, agli articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento o alle calzature che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).
5. Il paragrafo 1, lettera b), non si applica agli articoli tessili usa e getta. Per «articoli tessili usa e getta» si intendono gli articoli tessili destinati a essere utilizzati una sola volta, ovvero per un breve periodo di tempo, e che non sono destinati a un ulteriore uso identico o analogo.
6. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatta salva l'applicazione di restrizioni più rigorose specificate nel presente allegato o in altra normativa applicabile dell'Unione.
7. La Commissione riesamina l'esenzione di cui al paragrafo 3, lettera d), e, se del caso, la modifica di conseguenza.
(*) Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).
(**) Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).
Appendice 12 (valori limite di concentrazione massima, in peso, in materiali omogenei): 1 mg/kg dopo l'estrazione (espresso in Pb metallico che può essere estratto dal materiale)

Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi-Element ICP - Standard Solution XVI 21 elementi in 2% acido nitrico diluito

codice articolo: 2645

Legenda

- R75
- Non ne è ammessa l'immissione sul mercato nelle miscele destinate alle pratiche di tatuaggio; le miscele contenenti una qualsiasi di queste sostanze non devono essere usate nelle pratiche di tatuaggio successivamente al 4 gennaio 2022 se la sostanza o le sostanze in questione sono presenti nelle seguenti circostanze:
 - nel caso delle sostanze classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di cancerogenicità 1 A, 1 B o 2 oppure nella categoria di mutagenicità sulle cellule germinali 1 A, 1 B o 2, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0,00005 % in peso;
 - nel caso delle sostanze classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di tossicità per la riproduzione 1 A, 1 B o 2, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0,001 % in peso;
 - nel caso delle sostanze classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di sensibilizzazione cutanea 1, 1 A o 1B, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0,001 % in peso;
 - nel caso delle sostanze classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di corrosione cutanea 1, 1 A, 1B o 1C, di irritazione cutanea 2, di lesioni oculari gravi 1 oppure di irritazione oculare 2, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a:
 - 0,1 % in peso, se la sostanza è usata unicamente come regolatore del pH;
 - 0,01 % in peso in tutti gli altri casi;
 - nel caso delle sostanze elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 (*1), se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0,00005 % in peso;
 - nel caso delle sostanze per le quali nella colonna g («Tipo di prodotto, parti del corpo») della tabella di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 è indicata una condizione di almeno uno dei tipi elencati di seguito, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0,00005 % in peso:
 - «Prodotti da sciacquare»;
 - «Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose»;
 - «Da non usare nei prodotti per gli occhi»;
 - nel caso delle sostanze per le quali è indicata una condizione nella colonna h («Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso») o nella colonna i («Altre») della tabella di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione, o in altra forma, non conforme alla condizione specificata in detta colonna;
 - nel caso delle sostanze elencate nell'appendice 13 del presente allegato, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore al limite di concentrazione indicato per quella sostanza in detta appendice.
 - Ai fini della presente voce si intende uso di una miscela «nelle pratiche di tatuaggio» quando questa viene iniettata o introdotta nella pelle, in una membrana mucosa o nel globo oculare di una persona con qualsiasi procedimento o procedura (comprese le procedure comunemente chiamate «trucco permanente», «tatuaggio cosmetico», «microblading» e «micropigmentazione») allo scopo di lasciare un segno o un disegno sul corpo della persona.
 - Se una sostanza non elencata nell'appendice 13 rientra in uno o più dei punti da a) a g) del precedente punto 1, ad essa si applica il limite di concentrazione più rigido stabilito nei punti in questione. Se una sostanza elencata nell'appendice 13 rientra anche in uno o più dei punti da a) a g) del precedente punto 1, ad essa si applica il limite di concentrazione stabilito al punto h) del medesimo punto 1.
 - A titolo di deroga, il punto 1 non si applica alle seguenti sostanze fino al 4 gennaio 2023:
 - Pigment Blue 15:3 (CI 74160, n. CE 205-685-1, n. CAS 147-14-8);
 - Pigment Green 7 (CI 74260, n. CE 215-524-7, n. CAS 1328-53-6).
 - Se l'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato successivamente al 4 gennaio 2021 con la classificazione o riclassificazione di una sostanza che rientra in questo modo in uno dei punti a), b), c) o d) del punto 1 della presente voce oppure che passa con la modifica da uno ad un altro dei punti indicati, e la data di applicazione della classificazione nuova o modificata è successiva alla data di cui al punto 1 oppure, a seconda dei casi, al punto 4 della presente voce, ai fini dell'applicazione della presente voce a tale sostanza la modifica o aggiunta deve essere considerata efficace a decorrere dalla data di applicazione della classificazione nuova o modificata.
 - Se l'allegato II o l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato successivamente al 4 gennaio 2021 con l'inserimento nell'elenco di una sostanza o la modifica di una voce dell'elenco relativa a una sostanza, che rientra in questo modo in uno dei punti e), f) o g) del punto 1 della presente voce, oppure che passa con la modifica da uno ad un altro dei punti indicati, e la data in cui la modifica o aggiunta prende effetto è successiva alla data di cui al punto 1 oppure, a seconda dei casi, al punto 4 della presente voce, ai fini dell'applicazione della presente voce a tale sostanza la modifica o aggiunta deve essere considerata efficace a decorrere dalla data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di modifica.
 - I fornitori che immettono sul mercato una miscela destinata alle pratiche di tatuaggio devono garantire che, successivamente al 4 gennaio 2022, sulla miscela siano riportate le seguenti informazioni:
 - la dicitura «Miscela per tatuaggi o trucco permanente»;
 - un numero di riferimento unico per l'identificazione del lotto;
 - l'elenco degli ingredienti conforme alla nomenclatura stabilita nel glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1223/2009 oppure, in assenza di una denominazione comune dell'ingrediente, della denominazione IUPAC. In assenza delle denominazioni comuni degli ingredienti o di una denominazione IUPAC, indicare il numero CAS e il numero CE. Gli ingredienti devono essere elencati in ordine decrescente secondo il loro peso o volume al momento della formulazione. Per «ingrediente» si intende qualsiasi sostanza aggiunta durante il processo di formulazione e presente nella miscela destinata alle pratiche di tatuaggio. Le impurità non sono considerate ingredienti. Se il nome di una sostanza usata come ingrediente ai sensi della presente voce deve già essere indicato sull'etichetta a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, tale ingrediente non deve essere contrassegnato a norma del presente regolamento;
 - l'ulteriore dicitura «regolatore del pH» per le sostanze di cui al paragrafo 1, lettera d), punto i);
 - la dicitura «Contiene nichel». Può provocare reazioni allergiche se la miscela contiene nichel in misura inferiore al limite di concentrazione indicato nell'appendice 13;
 - la dicitura «Contiene cromo (VI)». Può provocare reazioni allergiche se la miscela contiene cromo (VI) in misura inferiore al limite di concentrazione indicato nell'appendice 13;
 - le istruzioni per l'uso in sicurezza, qualora la loro presenza sull'etichetta non sia già prescritta dal regolamento (CE) n. 1272/2008.
 - Tali informazioni devono essere chiaramente visibili, ben leggibili e apposte in modo indelebile. Le informazioni devono essere redatte nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la miscela è immessa sul mercato, salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione. Se la dimensione dell'imballaggio lo rende necessario, le informazioni elencate nel primo paragrafo, a eccezione di quelle della lettera a), sono riportate nelle istruzioni per l'uso. Prima di utilizzare una miscela destinata alle pratiche di tatuaggio, la perso-

Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi-Element ICP - Standard Solution XVI 21 elementi in 2% acido nitrico diluito

codice articolo: 2645

Legenda

na che la utilizza deve fornire alla persona che si sottopone alla pratica le informazioni indicate sull'imballaggio o incluse nelle istruzioni per l'uso a norma del presente punto.

8. Le miscele che non recano la dicitura «Miscela per tatuaggi o trucco permanente» non devono essere utilizzate nelle pratiche di tatuaggio.

9. La presente voce non si applica alle sostanze che si trovano allo stato gassoso a una temperatura di 20 °C e a una pressione di 101,3 kPa o che generano una tensione di vapore superiore a 300 kPa a una temperatura di 50 °C, con l'eccezione della formaldeide (n. CAS 50-00-0, n. CE 200-001-8).

10. La presente voce non si applica all'immissione sul mercato delle miscele destinate alle pratiche di tatuaggio o all'uso di tali miscele se immesse sul mercato esclusivamente come dispositivi medici o come accessori di dispositivi medici ai sensi del regolamento (UE) 2017/745, oppure se utilizzate esclusivamente come dispositivi medici o come accessori di dispositivi medici ai sensi del medesimo regolamento. Qualora l'immissione sul mercato o l'uso possano non essere esclusivamente per uso medico o come accessori di dispositivi medici, si applicano cumulativamente le prescrizioni del regolamento (UE) 2017/745 e del presente regolamento.

Direttiva Seveso

| 2012/18/UE (Seveso III) | | | |
|-------------------------|---|--|------|
| N. | Sostanza pericolosa/categorie di pericolo | Quantità limite (tonnellate) per l'applicazione di requisiti di soglia inferiore e superiore | Note |
| | non assegnato | | |

Direttiva Decopaint

| | |
|------------------|--------------|
| Contenuto di COV | 0 % 0 g/l |
|------------------|--------------|

Direttiva sulle emissioni industriali (IED)

| | |
|--|-------|
| Contenuto di COV | 0 % |
| Contenuto di COV (Il contenuto minimo d'acqua è stato ridotto) | 0 g/l |

Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)

nessuno dei componenti è elencato

Direttiva quadro sulle acque (WFD)

| Elenco di inquinanti (WFD) | | | | |
|------------------------------|---|-----------|-------------|--------------|
| Denominazione della sostanza | Nome secondo l'inventario | Nr CAS | Elencato in | Osservazioni |
| Piombo(II) nitrato | composti del piombo | | b) | |
| Piombo(II) nitrato | composti del piombo | 7439-92-1 | c) | |
| Piombo(II) nitrato | Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (in particolare nitrati e fosfati) | | a) | |
| Piombo(II) nitrato | Sostanze e preparati, o i relativi prodotti di decomposizione, di cui è dimostrata la cancerogenicità o mutagenicità e che possono avere ripercussioni sulle funzioni steroidea, tiroidea, riproduttiva o su altre funzioni endocrine connesse nell'ambiente acquatico o attraverso di esso | | a) | |

Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi-Element ICP - Standard Solution XVI 21 elementi in 2% acido nitrico diluito

codice articolo: 2645

| Elenco di inquinanti (WFD) | | | | |
|------------------------------|---|-----------|-------------|--------------|
| Denominazione della sostanza | Nome secondo l'inventario | Nr CAS | Elencato in | Osservazioni |
| Piombo(II) nitrato | Metalli e relativi composti | | a) | |
| dinitrato di cobalto | Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (in particolare nitrati e fosfati) | | a) | |
| dinitrato di cobalto | Sostanze e preparati, o i relativi prodotti di decomposizione, di cui è dimostrata la cancerogenicità o mutagenicità e che possono avere ripercussioni sulle funzioni steroidea, tiroidea, riproduttiva o su altre funzioni endocrine connesse nell'ambiente acquatico o attraverso di esso | | a) | |
| dinitrato di cobalto | Metalli e relativi composti | | a) | |
| dinitrato di nichel | composti del nichel | | b) | |
| dinitrato di nichel | composti del nichel | 7440-02-0 | c) | |
| dinitrato di nichel | Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (in particolare nitrati e fosfati) | | a) | |
| dinitrato di nichel | Sostanze e preparati, o i relativi prodotti di decomposizione, di cui è dimostrata la cancerogenicità o mutagenicità e che possono avere ripercussioni sulle funzioni steroidea, tiroidea, riproduttiva o su altre funzioni endocrine connesse nell'ambiente acquatico o attraverso di esso | | a) | |
| dinitrato di nichel | Metalli e relativi composti | | a) | |

Legenda

- A) Elenco indicativo dei principali inquinanti
- B) Elenco delle sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque
- C) Standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie e taluni altri inquinanti

Regolamento relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi

| Precursori di esplosivi, che sono soggetti a restrizioni | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------------------|--------------|---------------|---|
| Denominazione della sostanza | Nr CAS | % In peso | Tipo di registrazione | Osservazioni | Valore limite | Valore limite superiore ai fini della concessione di licenze a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 |
| Acido nitrico ...% [C ≤ 70 %] | 7697-37-2 | 2 | Allegato I | | 3 % w/w | 10 % w/w |

Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi-Element ICP - Standard Solution XVI 21 elementi in 2% acido nitrico diluito

codice articolo: 2645

Legenda

allegato I Sostanze che non sono messe a disposizione dei privati, da sole o in miscele o sostanze che le contengano, se non in concentrazioni pari o inferiori ai valori limite di seguito indicati

Ulteriori specificazioni

Se il prodotto è ceduto a terzi, ai sensi dell'articolo 7 "Notifica di filiera" del Regolamento UE 2019/1148, l'obbligo di informazione è soggetto all'intera filiera e a tutte le altre disposizioni di cui all'articolo 7 in materia di restrizioni e materie prime regolamentate.

Regolamento relativo ai precursori di droghe

nessuno dei componenti è elencato

Regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

nessuno dei componenti è elencato

Regolamento sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (PIC)

sostanze chimiche soggette alla procedura internazionale di previo assenso informato (PIC) (procedura PIC).

| Denominazione della sostanza | Nome secondo l'inventario | Nr CAS | % In peso | Categoria / sottocategoria | Limitazione d'impiego |
|---|---------------------------|--------|-----------|----------------------------|-----------------------|
| 21 elementi in 2% acido nitrico diluito | composti di arsenico | | 100 | p(2) | sr |
| 21 elementi in 2% acido nitrico diluito | composti di cadmio | | 100 | i(1) i(2) | sr sr |
| 21 elementi in 2% acido nitrico diluito | composti del piombo | | 100 | i(2) | sr |
| Piombo(II) nitrato | composti del piombo | | 0,016 | i(2) | sr |

Legenda

i(1) Sottocategoria: i(1) - sostanza chimica industriale a uso professionale
i(2) Sottocategoria: i(2) - sostanza chimica industriale destinata al consumatore finale
p(2) Sottocategoria: p(2) - altri pesticidi, compresi i biocidi
sr Limitazione d'impiego: soggetto a rigorose restrizioni (per la o le sottocategorie interessate) a norma della legislazione dell'Unione

Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti (POP)

nessuno dei componenti è elencato

Altre informazioni

Direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro. Rispettare i limiti all'impiego secondo la direttiva 92/85/CEE relativa alla sicurezza e salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

Inventari nazionali

| Paese | Inventario | Stato |
|-------|------------|--------------------------------------|
| AU | AIIC | non tutti i componenti sono elencati |
| CA | DSL | non tutti i componenti sono elencati |
| CA | NDSL | non tutti i componenti sono elencati |
| CN | IECSC | non tutti i componenti sono elencati |
| EU | ECSI | tutti i componenti sono elencati |
| EU | REACH Reg. | non tutti i componenti sono elencati |

Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi-Element ICP - Standard Solution XVI 21 elementi in 2% acido nitrico diluito

codice articolo: 2645

| Paese | Inventario | Stato |
|-------|------------|--------------------------------------|
| JP | CSCL-ENCS | non tutti i componenti sono elencati |
| KR | KECI | non tutti i componenti sono elencati |
| MX | INSQ | non tutti i componenti sono elencati |
| NZ | NZIoC | non tutti i componenti sono elencati |
| PH | PICCS | non tutti i componenti sono elencati |
| TR | CICR | non tutti i componenti sono elencati |
| TW | TCSI | tutti i componenti sono elencati |
| US | TSCA | non tutti i componenti sono elencati |

Legenda

| | |
|------------|---|
| AIIC | Australian Inventory of Industrial Chemicals |
| CICR | Chemical Inventory and Control Regulation |
| CSCL-ENCS | List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS) |
| DSL | Domestic Substances List (DSL) |
| ECSI | Inventario CE (EINECS, ELINCS, NLP) |
| IECSC | Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China |
| INSQ | National Inventory of Chemical Substances |
| KECI | Korea Existing Chemicals Inventory |
| NDSL | Non-domestic Substances List (NDSL) |
| NZIoC | New Zealand Inventory of Chemicals |
| PICCS | Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS) |
| REACH Reg. | REACH sostanze registrate |
| TCSI | Taiwan Chemical Substance Inventory |
| TSCA | Toxic Substance Control Act |

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non sono state effettuate valutazioni sulla sicurezza chimica delle sostanze contenute in questa miscela.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Indicazione delle modifiche (scheda dati sottoposta a revisione)

Adeguamento al regolamento: Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), modificato da 2020/878/UE

Ristrutturazione: sezione 9, sezione 14

| Sezione | Voce precedente (testo/valore) | Voce attuale (testo/valore) | Rilevante per la sicurezza |
|---------|---------------------------------|--|----------------------------|
| 2.2 | | Consigli di prudenza - prevenzione: modifica nella lista (tabella) | sì |
| 2.2 | Consigli di prudenza - reazione | | sì |
| 2.2 | | Consigli di prudenza - reazione: modifica nella lista (tabella) | sì |
| 2.2 | | Etichettatura di imballaggi che non contengono una quantità superiore a 125 ml: modifica nella lista (tabella) | sì |

Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi-Element ICP - Standard Solution XVI 21 elementi in 2% acido nitrico diluito

codice articolo: 2645

Abbreviazioni e acronimi

| Abbr. | Descrizioni delle abbreviazioni utilizzate |
|--------------------------------|--|
| 2006/15/CE | Direttiva della Commissione che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE e 2000/39/CE |
| 2022/431/UE | Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2022 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro |
| 8 ore | Media ponderata nel tempo |
| Acute Tox. | Tossicità acuta |
| ADN | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie di navigazione interne) |
| ADR | Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per strada) |
| ADR/RID/ADN | Accordi relativi al trasporto internazionale di merci pericolose su strada/per ferrovia/per vie navigabili interne (ADR/RID/ADN) |
| Aquatic Acute | Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo acuto |
| Aquatic Chronic | Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo cronico |
| breve termine | Limite per breve tempo di esposizione |
| Carc. | Cancerogenicità |
| CAS | Chemical Abstracts Service (un identificativo numerico per l'individuazione univoca di una sostanza chimica, privo di significato chimico) |
| CLP | Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Classification, Labelling and Packaging) delle sostanze e delle miscele |
| COV | Composti organici volatili |
| DGR | Dangerous Goods Regulations (regolamenti concernenti le merci pericolose - see IATA/DGR) |
| EINECS | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale) |
| ELINCS | European List of Notified Chemical Substances (lista europea delle sostanze chimiche notificate) |
| EmS | Emergency Schedule (piano di emergenza) |
| ErC50 | ≡ CE50: in questo metodo, la concentrazione della sostanza in esame che provoca una riduzione del 50 % della crescita (CbE50) o del tasso di crescita (CrE50) rispetto al controllo |
| Eye Dam. | Causante gravi lesioni oculari |
| Eye Irrit. | Irritazione agli occhi |
| fattore M | Fattore moltiplicatore. Si applica alla concentrazione di una sostanza classificata come pericolosa per l'ambiente acquatico, tossicità acuta categoria 1 o tossicità cronica categoria 1, ed è utilizzato per ottenere, mediante il metodo della somma, la classificazione di una miscela in cui la sostanza è presente |
| G.U. n. 218 - Allegato XXXVIII | Gazzetta Ufficiale n.218: Modificato l'allegato XXXVIII come previsto dal decreto interministeriale |
| GHS | "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche" sviluppato dalle Nazioni Unite |
| IARC | Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro |
| IATA | Associazione Internazionale dei Trasporti Aerei |

Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi-Element ICP - Standard Solution XVI 21 elementi in 2% acido nitrico diluito

codice articolo: 2645

| Abbr. | Descrizioni delle abbreviazioni utilizzate |
|-------------|--|
| IATA/DGR | Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regolamento concernente in trasporto aereo di merci pericolose) |
| ICAO | International Civil Aviation Organization (Organizzazione della Aviazione Civile Internazionale) |
| ICAO-TI | Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (Istruzioni tecniche per la sicurezza del trasporto aereo di merci pericolose) |
| IMDG | International Maritime Dangerous Goods Code (codice marittimo internazionale delle merci pericolose) |
| IMDG-Code | Codice marittimo internazionale delle merci pericolose |
| IOELV | Valori limite indicativi di esposizione professionale |
| LC50 | Lethal Concentration 50 % (concentrazione letale 50 %): la CL50 corrisponde alla concentrazione di una sostanza testata che è in grado di provocare 50% di mortalità in un determinato intervallo di tempo |
| LD50 | Lethal Dose 50 % (dose letale 50 %): la DL50 corrisponde alla dose di una sostanza testata che è in grado di provocare 50 % di mortalità in un determinato intervallo di tempo |
| Met. Corr. | Sostanza o miscela corrosiva per i metalli |
| Muta. | Mutagenicità sulle cellule germinali |
| NLP | No-Longer Polymer (ex polimero) |
| Nr CE | L'inventario CE (EINECS, ELINCS e la lista NLP) è la risorsa per il numero CE a sette cifre che identifica le sostanze disponibili commercialmente all'interno della UE (Unione europea) |
| Nr indice | Il numero indice è il codice di identificazione assegnato alla sostanza nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 |
| Ox. Liq. | Liquido comburente |
| Ox. Sol. | Solido comburente |
| PBT | Persistente, Bioaccumulabile e Tossico |
| ppm | Parti per milione |
| REACH | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche) |
| Repr. | Tossicità per la riproduzione |
| Resp. Sens. | Sensibilizzazione respiratoria |
| RID | Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose) |
| Skin Corr. | Corrosivo per la pelle |
| Skin Irrit. | Irritante per la pelle |
| Skin Sens. | Sensibilizzazione cutanea |
| STA | Stima della Tossicità Acuta |
| STOT RE | Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta |
| VLEP | Valore limite di esposizione professionale |
| VM | Valore massimo |
| vPvB | Very Persistent and very Bioaccumulative (molto persistente e molto bioaccumulabile) |

Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi-Element ICP - Standard Solution XVI 21 elementi in 2% acido nitrico diluito

codice articolo: 2645

Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati

Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Classification, Labelling and Packaging) delle sostanze e delle miscele. Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), modificato da 2020/878/UE.

Trasporto su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (ADR/RID/ADN). Codice marittimo internazionale delle merci pericolose (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regolamento concernente in trasporto aereo di merci pericolose).

Procedura di classificazione

Proprietà fisiche e chimiche. Classificazione in base alla miscela sottoposta a prova. Pericoli per la salute. Pericoli per l'ambiente. Il metodo di classificazione della miscela è basato sui suoi componenti (formula di additività).

Frase pertinenti (codice e testo completo come indicato nelle sezioni 2 e 3)

| Codice | Testo |
|--------|--|
| H272 | Può aggravare un incendio; comburente. |
| H290 | Può essere corrosivo per i metalli. |
| H302 | Nocivo se ingerito. |
| H314 | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. |
| H315 | Provoca irritazione cutanea. |
| H317 | Può provocare una reazione allergica cutanea. |
| H318 | Provoca gravi lesioni oculari. |
| H319 | Provoca grave irritazione oculare. |
| H331 | Tossico se inalato. |
| H332 | Nocivo se inalato. |
| H334 | Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. |
| H341 | Sospettato di provocare alterazioni genetiche. |
| H350i | Può provocare il cancro se inalato. |
| H360D | Può nuocere al feto. |
| H360Df | Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità. |
| H360F | Può nuocere alla fertilità. |
| H372 | Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |
| H400 | Molto tossico per gli organismi acquatici. |
| H410 | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |

Clausola di esclusione di responsabilità

Le presenti informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze. La presente SDS è stata compilata e si intende valida solo per questo prodotto.